ALLEGATO 1

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

$AVVISO\ PUBBLICO$ Per il conferimento del titolo "Città della cultura della Regione Lazio"

Art. 1 – Premessa	
Art. 2 - Obiettivi	
Art. 3 – Soggetti ammissibili	
Art. 4 – Interventi ammissibili e candidatura	
Art. 5 – Risorse disponibili e spese ammissibili	
Art. 6 – Presentazione della candidatura	
Art. 7 – Motivi di esclusione	
Art. 8 – Criteri di valutazione e formazione graduatoria	
Art. 9 – Esecuzione delle attività, obblighi a carico dei beneficiari e modalità di assegnazione d	lei
contributi	
Art. 10 – Informazioni sul procedimento	
Art. 11 – Modalità di rendicontazione	
Art. 12 – Decadenza e revoca del contributo	
Art. 13 – Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei	
risultati conseguiti	

Art. 14 – Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

Art. 15 – Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Art. 1 PREMESSA

L'iniziativa si ispira all'esperienza, ormai trentennale, dell'azione europea "Città europea della cultura" – oggi denominata "Capitale europea della cultura" – e alla sua traduzione a livello nazionale con il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" (introdotto con Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106).

In linea con le due iniziative, europea e nazionale, la Regione Lazio ha previsto, all'art. 3, commi 46 e seguenti della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) il conferimento annuale del titolo di "Città della cultura della Regione Lazio" (di seguito anche Titolo), che consente l'erogazione di contributi finalizzati all'attuazione di un programma di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio.

L'iniziativa si basa sulla convinzione che la cultura costituisca per le città ed i territori l'elemento cardine intorno al quale costruire le basi di un modello di sviluppo innovativo, sostenibile, partecipato e capace di assicurare crescita economica, coesione ed integrazione sociale nel medio e lungo periodo. Il paradigma di sviluppo costruito sulla forte solidarietà che lega la cultura all'economia, quindi anche all'imprenditorialità, apre a nuovi orizzonti di intervento: dalle possibilità offerte dall'utilizzo delle nuove tecnologie nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, al modo di sostenere e far conoscere le industrie culturali e creative del territorio, alle potenzialità di un turismo sempre più legato, anch'esso, alla creatività.

Partecipare, dunque, ad un confronto tra città per diventare "Città della cultura" si configura come un esercizio che porta alla collaborazione tra diversi settori dell'amministrazione e tra il settore pubblico e quello privato. Si tratta di una competizione che aiuta lo svilupparsi di una capacità di progettazione integrata e che richiede il pieno coinvolgimento dei cittadini, dalla preparazione della candidatura fino alla realizzazione del programma: un modo per cui il progetto cittadino sia riconosciuto dalle comunità locali come proprio e che ritraduca il senso della loro identità.

Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni (L.R. n. 17/2016) la Regione ha adottato, con Deliberazione della Giunta regionale del 28 aprile 2017, n. 218, il Regolamento avente ad oggetto "Conferimento del titolo 'Città della cultura della Regione Lazio", il quale all'art. 2 demanda ad apposito Avviso pubblico la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Regolamento, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, i criteri per la loro valutazione e per la concessione ed erogazione dei contributi previsti.

Art. 2 OBIETTIVI

Il conferimento del Titolo si propone i seguenti obiettivi:

- a) stimolare le città a considerare lo sviluppo culturale quale elemento essenziale della crescita economica e della coesione sociale della propria comunità;
- b) valorizzare i beni culturali e paesaggistici;
- c) promuovere lo sviluppo di imprenditoria nel settore culturale e creativo;
- d) migliorare l'offerta culturale;
- e) incrementare i servizi rivolti ai turisti;

- f) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana e dei territori;
- g) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica.

Al conferimento del Titolo consegue la concessione di un contributo regionale, non superiore ai limiti fissati al successivo art. 5, per sostenere il programma di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale presentato dal soggetto beneficiario.

Art. 3 SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare la propria candidatura per il titolo di "Città della cultura della Regione Lazio" i comuni, in forma singola o associata purché contigui territorialmente, e le Unioni di comuni.

Ogni comune può presentare, in forma singola o associata, un'unica candidatura, pena l'inammissibilità di tutte la candidature presentate o che lo coinvolgano.

Ogni Unione di comuni può presentare un'unica candidatura, esclusivamente in forma singola, pena l'inammissibilità di tutte la candidature presentate.

La candidatura presentata da una Unione di comuni non impedisce la presentazione di autonoma candidatura, in forma singola o associata, da parte dei singoli comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 4 INTERVENTI AMMISSIBILI E CANDIDATURA

Sono ammissibili, ai fini della presentazione della candidatura e del relativo programma di iniziative, interventi finanziabili con risorse di parte corrente, volti alla valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale (di seguito anche Programma), idonei anche a promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio.

Gli interventi proposti devono essere dettagliatamente descritti nel Programma allegato alla candidatura, secondo il modello riportato in Allegato A2, che contiene:

- la descrizione puntuale delle attività culturali previste, della durata di un anno decorrente dal conferimento del Titolo;
- l'indicazione della struttura deputata all'attuazione del progetto, alla promozione delle iniziative, al monitoraggio e alla diffusione dei risultati, con l'individuazione di un'apposita figura responsabile;
- un dettagliato preventivo di spesa, accompagnato dalla valutazione di sostenibilità economico finanziaria;
- la descrizione degli obiettivi da perseguire, in termini qualitativi e quantitativi, e gli indicatori da utilizzare per la misurazione del loro conseguimento;
- il contributo richiesto alla Regione Lazio, entro i limiti indicati nel successivo art. 5.

Art. 5 RISORSE DISPONIBILI E SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del finanziamento dei contributi previsti dal presente Avviso saranno utilizzate le risorse di parte corrente disponibili sul capitolo di bilancio G11902, pari ad Euro 100.000,00, per l'esercizio finanziario 2017.

Il contributo regionale richiesto non potrà superare Euro 100.000,00 e, comunque, non potrà superare il 90% del costo complessivo previsto per il Programma proposto, pena l'esclusione della

candidatura. Una quota, almeno pari al 10%, sarà pertanto a carico dell'ente beneficiario a titolo di quota di cofinanziamento del Programma.

Sono ammissibili le spese necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 4, sostenute e pagate dopo il conferimento del Titolo ed entro un anno solare dal medesimo conferimento.

Sono ammissibili anche costi del personale interno dell'ente stesso, purché si tratti di costi relativi a lavoro straordinario di personale formalmente e materialmente attribuito ai suddetti interventi oltre il normale orario di servizio e tale attribuzione sia documentata attraverso ordini di servizio, timesheet descrittivi delle attività svolte (sottoscritti dal soggetto interessato) e relative buste paga, con specifica indicazione del costo orario straordinario erogato.

Non sono ammissibili spese per costi indiretti, cioè imputabili solo indirettamente o parzialmente agli interventi ammissibili di cui all'art. 3 (es. leasing o ammortamento e manutenzione di attrezzature; spese di manutenzione e pulizie di immobili; spese di cancelleria ordinarie; utenze, spese postali e altre spese collegate alla gestione di spazi o attività non direttamente ed univocamente riferibili agli interventi ammissibili).

Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura, presentata dai soggetti e nel rispetto dei limiti indicati all'art. 3, dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione, unicamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

cultura@regione.lazio.legalmail.it

Le mail dovranno avere indicata, come oggetto, la dicitura:

Avviso Pubblico per il conferimento del titolo "Città della cultura della Regione Lazio"

La casella PEC istituzionale usata dal soggetto proponente per la trasmissione della proposta progettuale e dei relativi allegati verrà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento, incluse le eventuali richieste di integrazione indicate al successivo art. 7.

Le candidature devono pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (se tale termine cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo) ed essere compilate secondo le modalità di seguito specificate.

La candidatura dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- 1. Istanza contenente i dati identificativi dell'Ente (Allegato A1), con fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
- **2.** Programma contenente i progetti, le iniziative e le attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale proposto, redatto secondo il modello riportato in Allegato A2.

La candidatura deve essere sottoscritta dal sindaco del comune interessato, o dal presidente dell'Unione di comuni. Nel caso di candidatura presentata da comuni in forma associata la stessa deve riportare le sottoscrizioni di tutti i sindaci dei comuni partecipanti e deve indicare il comune individuato come capofila, unico soggetto con il quale la Regione manterrà ogni rapporto.

I file contenenti i documenti, di cui ai punti 1. e 2., devono essere trasmessi in formato PDF di dimensioni non superiori ai 10 mega/30 pagine.

Art. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno ritenuti formalmente inammissibili le candidature:

- presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 6;
- presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3 o senza rispettare i limiti indicati dal medesimo articolo:
- prive dell'Istanza di cui al punto 1. dell'art. 6 o con Istanza non sottoscritta dal legale rappresentante o prive del Programma di cui al punto 2. del medesimo articolo;
- che richiedano un contributo regionale superiore alle soglie previste dall'art. 5.

Per ogni altra carenza o irregolarità l'Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'Istante apposito termine per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il progetto sarà dichiarato inammissibile.

La suddetta richiesta di integrazione/regolarizzazione verrà trasmessa agli interessati, ad ogni effetto di legge, esclusivamente alla casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della candidatura. È quindi onere di ogni interessato garantirne la funzionalità e segnalare tempestivamente all'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, di cui all'art. 10 del presente Avviso pubblico, eventuali problemi dovessero insorgere.

Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA

Le candidature sono valutate da una Commissione, formata e nominata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento di cui all'art. 1 del presente Avviso, composta di tre membri con comprovata esperienza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.

La Commissione esamina le candidature regolarmente pervenute e, entro il 30 settembre di ogni anno, seleziona, fornendo la relativa motivazione, un massimo di 3 candidature finaliste ritenute migliori.

La valutazione della Commissione si basa sui seguenti criteri:

- a) coerenza del Programma rispetto alle finalità della Legge e alle altre iniziative di valorizzazione del territorio e al grado di coordinamento e sinergia degli interventi proposti;
- b) coerenza dei contenuti progettuali in rapporto alla realtà culturale locale ed alle potenzialità di sviluppo socio-economico;
- c) efficacia del progetto come azione culturale diretta al rafforzamento della coesione e della inclusione sociale;

- d) previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interesse presenti sul territorio;
- e) efficacia del modello organizzativo previsto per lo sviluppo e l'attuazione del Programma di candidatura e relativo monitoraggio del processo e del prodotto;
- f) innovatività e capacità delle soluzioni proposte di fare uso di nuove tecnologie;
- g) capacità del progetto di favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- h) capacità del progetto di incrementare l'attrattività turistica del territorio;
- i) coerenza ed attendibilità del cronoprogramma;
- j) capacità del progetto di valorizzare le industrie culturali e creative e le relative filiere produttive;
- k) partecipazione dei cittadini nel programma di attività e nel percorso di candidatura;
- 1) congruità del piano finanziario;

I rappresentanti legali dei soggetti proponenti le 3 candidature finaliste vengono invitati dalla Regione ad un incontro di presentazione pubblica e approfondimento.

Successivamente all'incontro di presentazione pubblica la Commissione procede, entro il 15 novembre, alla valutazione delle 3 candidature finaliste, assegnando, per ciascuno dei criteri indicati nella precedente tabella, uno specifico punteggio da 1 a 10.

La Commissione procede quindi a trasmettere la valutazione finale, contenente anche l'indicazione del contributo regionale proposto, all'Assessore competente in materia di cultura, ai fini del conferimento del Titolo.

Il titolo di "Città della cultura della Regione Lazio" è conferito, con Decreto del Presidente della Regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, contenente anche l'indicazione del contributo concesso.

La Direzione Cultura e Politiche Giovanili (di seguito anche Direzione Cultura) provvede all'adozione degli atti amministrativi contabili necessari alla concessione del contributo e alla pubblicazione degli esiti delle valutazioni compiute.

Art. 9 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ, OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di conferimento del Titolo, la Direzione Cultura provvede a trasmettere al vincitore un atto d'impegno che il vincitore è obbligato a restituire, debitamente sottoscritto, entro i successivi 10 giorni, pena la decadenza dal Titolo e dai contributi. La decadenza di cui al precedente comma comporta lo scorrimento della graduatoria dei 3 finalisti, ove disponibile, e l'assegnazione del Titolo alla candidatura che segue.

L'atto di impegno contiene l'indicazione degli obblighi a carico del vincitore e la documentazione da trasmettere ai fini della rendicontazione degli interventi realizzati.

Il beneficiario del contributo è tenuto a svolgere, entro il termine previsto, tutte le attività descritte nella candidatura valutata e ammessa a contributo. La Direzione Cultura può consentire eventuali proroghe, su istanza tempestivamente presentata dai beneficiari e adeguatamente motivata.

Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma presentato, la Regione provvede, al momento del ricevimento dell'atto di impegno, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di bilancio, all'adozione degli atti necessari all'impegno e all'erogazione, in via anticipata, del contributo concesso.

Eventuali irregolarità nella attuazione degli interventi, o nella rendicontazione dei relativi costi sostenuti, comporta la decurtazione e restituzione della corrispondente quota di contributo e, nei casi più gravi, la revoca e restituzione integrale del contributo concesso.

La mancata tempestiva esecuzione degli interventi previsti nel Programma ammesso a contributo, salvo eventuali proroghe formalmente concesse dalla Direzione Cultura a seguito di istanza del beneficiario tempestivamente trasmessa e adeguatamente motivata, comporta la revoca del contributo regionale, con conseguente recupero delle somme già erogate.

Qualsiasi variazione tra il Programma presentato e le attività in corso di attuazione da parte del beneficiario deve essere previamente comunicata e motivata alla Direzione Cultura, che, ove non comporti rilevanti variazioni ad elementi valutati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8, provvede ad autorizzarla.

La variazione non tempestivamente comunicata, o comunque non autorizzata dalla Regione, comporta l'impossibilità di riconoscimento della relativa spesa in fase di verifica della rendicontazione, con conseguente recupero della relativa quota di contributo, e, nei casi più gravi, la revoca integrale del contributo concesso.

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto inoltre obbligo del puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all'art. 13. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino, nei casi più gravi, alla revoca dei contributi concessi.

Art. 10 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale di concessione del contributo è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Il responsabile del procedimento è il funzionario Maria Federico, in servizio presso la suddetta Area.

Qualsiasi informazione inerente l'Avviso e lo stato del procedimento per la concessione del contributo può essere richiesta a:

cittadellacultura@regione.lazio.it

Art. 11 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La regolare rendicontazione delle attività, entro il termine indicato nell'atto di impegno, comporta, previa valutazione e formale approvazione da parte della Direzione Cultura, il perfezionamento dell'intervento e l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente non utilizzati o non regolarmente rendicontati.

La documentazione necessaria alla rendicontazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione del Programma, con indicazione delle relative modalità di trasmissione, è indicata dalla Direzione competente ai beneficiari, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata utilizzata dal beneficiario per l'invio della candidatura di cui all' art. 6.

La documentazione inerente la dimostrazione delle spese sostenute deve essere in regola con le norme vigenti, anche in materia di antiriciclaggio.

Qualora nello svolgimento dell'attività di verifica dell'Amministrazione sul consuntivo e sulla rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente regionale dell'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale trasmette all'interessato, all'indirizzo

di posta elettronica certificata di cui all'art. 6, apposita richiesta assegnando un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda.

La rendicontazione deve essere accompagnata dall'atto amministrativo con il quale l'ente beneficiario provvede alla approvazione della stessa.

Art. 12 DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

E' disposta la decadenza dal Titolo e dalla concessione del relativo contributo nel caso di violazione del termine perentorio per la trasmissione dell'atto di impegno di cui all'articolo 9.

E' disposta la revoca integrale del contributo assegnato, in particolare nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di gravi violazioni agli obblighi di comunicazione, previsti dall'articolo 20 della Legge Regionale del 20 maggio 1996, n. 16, o necessari alla puntuale esecuzione, da parte della Regione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) mancata tempestiva esecuzione degli interventi previsti, salvo concessione di eventuali proroghe a seguito di istanza del beneficiario tempestivamente trasmessa e adeguatamente motivata da parte dell'ente beneficiario;
- c) in ogni altra ipotesi di grave violazione delle legittime richieste avanzate dall'Amministrazione o degli obblighi previsti, dal presente Avviso o dalle norme vigenti, in relazione alle regolare esecuzione delle attività previste.

È invece disposta la revoca parziale del contributo, in particolare nei seguenti casi:

d) irregolarità nella rendicontazione presentata circa le attività previste. In tal caso le irregolarità non sanabili, o non sanate entro il termine appositamente assegnato, comporteranno la revoca delle spese irregolarmente rendicontate.

Art. 13 OBBLIGHI INFORMATIVI, DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI E DEI RISULTATI CONSEGUITI

Al soggetto beneficiario del contributo è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della Legge Regionale del 20 maggio 1996, n. 16 "1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....".

Il beneficiario del contributo è inoltre tenuto a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste, a fini informativi e statistici, dall'Osservatorio Regionale della Cultura e dello Spettacolo ed a compilare le schede progettuali fornite dalla Direzione competente ai fini delle pubblicazioni previste dalle norme in materia di trasparenza.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino, nei casi più gravi, alla revoca dei contributi concessi.

Art. 14 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLO

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti del soggetto beneficiario, al fine di accertare la regolare esecuzione delle attività previste.

Art. 15 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla Legge Regionale n. 32 del 10 luglio 1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e possono essere trasmessi ad altri enti pubblici esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione Cultura, o di altre Direzioni regionali, coinvolti nella gestione del procedimento e nell'attuazione del progetto.